

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto N. 7 Del 28-03-2019

Oggetto: TARI 2019 - APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, TARIFFE E SCADENZE.

L'anno duemiladiciannove, addì ventotto del mese di marzo alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze del Comune, a seguito di appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale in Prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

TOMASETTI STEFANO	P	PARADISI TATIANA	A
STORONI MICHELE	P	ROSATELLI ANDREA CELESTE	P
VICARIO MASSIMO	P	TINTI DIMITRI	P
SUIGI FRANCESCO	P	MENCARINI PATRIZIA	A
ANTONIONI ALESSANDRO	P	MARTINI ALICE	A
CALDARIGI CRISTIANO	P		

Presenti 8

Assenti 3

Assiste il Segretario Comunale incaricato signor FRANCESCA ROSALIA.
Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la Prima convocazione, il Sig. TOMASETTI STEFANO in qualità di SINDACO, assume la presidenza ed apre la seduta che è dichiarata Pubblica nominando scrutatori i Consiglieri sigg.

CALDARIGI CRISTIANO
ROSATELLI ANDREA CELESTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D. L.vo n. 267 del 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l'art. 49 della suddetta legge, in base al quale su ogni proposta devono essere richiesti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai responsabili degli uffici;

VISTI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica;
- il parere favorevole di regolarità contabile;

Il Sindaco illustra ai Consiglieri il presente punto posto all'o.d.g.

Il Cons. Tinti invita l'Amministrazione ad essere più incisivi sul progetto discarica nel Comitato dei Sindaci; occorrono opere di sensibilizzazione sullo smaltimento rifiuti.

Il Sindaco risponde che certamente questo avviene e che sono state posizionate telecamere nelle isole ecologiche.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge n. 147 del 27.12.2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in particolare l'art. 1 comma 639 con la quale è stata istituita la IUC (Imposta Unica Comunale) composta da:

- IMU – imposta municipale propria
- TASI – tributo per i servizi indivisibili
- TARI – tassa sui rifiuti

RICHIAMATO l'art. 1 comma 169 della legge 27.12.2006 n. 196 che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTE:

- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

RILEVATO nello specifico che il comma 683 dell'art. 1 della l. 147/2013 testualmente recita "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti materia Omissis",

RILEVATO, altresì, che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.lgs. n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 08.09.2014 relativa all'approvazione del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale, con la quale viene regolamentato anche il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi;

CONSIDERATO che, la tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ed i relativi ammortamenti e da una quota rapportata alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione;

VISTI:

- il comma 653 ai sensi del quale "... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ... "
- il comma 655 ai sensi del quale "... Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'*articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 28 febbraio 2008, n. 31*. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti ...";

RICHIAMATE quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ..." nella quale si rappresenta che "... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ..." e questo in quanto, da un lato "... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto "... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...", e dall'altro che "... gli elementi qualitativi (una maggiore – o minore – intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...";

CONSIDERATO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'*articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36*, ad esclusione dei

costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...”, quanto il comma 654 bis ai sensi del quale “... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...”.

VISTO il comma 654 dell'articolo 1 della L. n. 147/2013 che prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultanti dal piano finanziario;

VISTO il comma 652 dell'articolo 1 della L. N. 147/2013 che per gli anni 2014 e 2015 permette ai Comuni, nelle more di revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, di poter adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3°, 3b, 4° e 4b dell'allegato 1 del citato regolamento presidenziale in misura inferiore o superiore del 50 per cento ai massimi ivi indicati;

RITENUTO opportuno approvare l'allegato piano finanziario predisposto con i dati trasmessi dall'ufficio dell'ASET ed integrato dall'ufficio ragioneria del Comune al fine di predisporre le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2019;

RITENUTO altresì di approvare per l'anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019 le tariffe della TARI quale allegato b);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Uditi gli interventi sopra riportati;

Con il seguente esito della votazione:

Consiglieri presenti e votanti n. 8

Voti favorevoli n. 6

Astenuti n. 1 (Cons. Suigi)

Contrari n. 1 (Cons. Tinti)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata, il Piano Finanziario per l'anno 2019, nell'importo di **euro 304.113,05** riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani, quale risulta dal documento allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale – allegato A);
2. **DI APPROVARE** le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2019 e con decorrenza 1.1.2019, come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenze domestiche e le utenze non domestiche TARI – allegato B);
3. **DI STABILIRE** che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1,

comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti dovrà essere effettuata, per l'anno 2019, in n. 3 rate:

I^ rata, acconto, scadenza	30.09.2019;
II^ rata, acconto, scadenza	30.11.2019;
III^ rata, saldo, scadenza	31.01.2020.

4. **DI dare atto** che al presente atto viene allegata la relazione illustrativa relativa al calcolo delle tariffe (lettera C);
5. **DI PUBBLICARE** ed inviare il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge in vigore;
6. **DI TRASMETTERE** il presente atto alla ditta Andreani Tributi srl, alla quale e' stato affidata la gestione e riscossione ordinaria IUC – in concessione;

Inoltre, con separata votazione e con il medesimo esito di quella sopra riportata,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL T.U. DEGLI ENTI LOCALI, IN ORDINE ALLA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE FORMULATA DAL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 28-03-2019

F.to: Storoni Nicoletta

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 28-03-2019

F.to Storoni Nicoletta

PARERE DI COPERTURA FINANZIARIA
ART. 153 T.U. DEGLI ENTI LOCALI

Visto con parere Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lì 28-03-2019

F.to Storoni Nicoletta

Letto e sottoscritto

F.to **IL PRESIDENTE**
TOMASETTI STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FRANCESCA ROSALIA

N. reg. 169

li 03-04-19

La presente deliberazione viene affissa in data odierna all'albo pretorio comunale.

IL RESPONSABILE
F.to Fiorelli Donatella

Per copia conforme all'originale

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA ROSALIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITA'

[] La presente deliberazione è stata pubblicata, mediante affissione all'albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 03-04-19 al 18-04-19

[] La presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo n. 267/2000)

[] E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

li

IL SEGRETARIO COMUNALE
FRANCESCA ROSALIA